SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 470)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, GUALTIERI, CONTI PERSINI, FORMA, VETTORI, FRACASSI, SANTALCO, AMADEO, BOMBARDIERI, DAL FALCO, DELLA PORTA, PATRIARCA, TRIGLIA, BERLANDA, LAPENTA, DI LEMBO, FERRARA Nicola, BUSSETI, CACCHIOLI, TONUTTI, CERAMI, SICA, DEL NERO, SAPORITO, MIROGLIO, LOMBARDI, DEL PONTE, PAVAN, VITALONE e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'esercizio finanziario 1980 si conclude il primo periodo di operatività, fissato in 5 anni, della legge 30 aprile 1976, n. 374, recante talune provvidenze di carattere fiscale e finanziario a favore delle strutture consortili tra piccole e medie imprese.

L'esperienza applicativa sin qui realizzata ha prodotto risultati indubbiamente apprezzabili, soprattutto nel campo degli interventi a sostegno dei consorzi per l'esportazione. La formula dei consorzi *export*, nelle sue diverse tipologie, si è rivelata come la più idonea a favorire un inserimento più continuo delle aziende minori sui mercati esteri. I contributi erogati a favore di queste strutture, per quanto inferiori alle disponibilità di bilancio, hanno dato un notevole impulso a tale formula associativa sul piano sia della riorganizzazione interna che della concreta attività sui mercati esteri. Di ciò fanno fede le relazioni sull'attività promozionale esplicata dai consorzi che quest'anno, in numero di oltre 60, hanno presentato al Ministero del commercio con l'estero domanda di contributo sul conto profitti e perdite del 1978, ottenendo un'erogazione finanziaria di quasi 1,5 miliardi.

Un dato che merita di essere segnalato al riguardo è l'elevata produttività dell'investimento pubblico, se è vero, come la realtà operativa è in grado di dimostrare, che ogni lira di spesa sostenuta da un consorzio di normale efficienza ha un effetto indotto di 1.000 in termini di valore esportato.

Minor efficacia ha invece avuto la parte del provvedimento che si indirizza a tutti i consorzi e non solo a quelli finalizzati all'*export* e che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti fissi. È da ritenere che lo scarso ricorso dei consorzi a questa parte della legge n. 374 sia da attribuire, oltre che alla complessità del dettato legi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

slativo, al basso livello di investimenti fissi che normalmente si richiedono per l'esercizio delle attività consortili. Il tipo di azione svolta a favore delle aziende — che nell'attuale fase evolutiva dei consorzi si compendia essenzialmente in servizi promozionali e di assistenza in genere — esige infatti un impegno sul piano delle spese di gestione più che su quello degli immobilizzi finanziari per la creazione di strutture fisse.

È in questo contesto che si pone il problema della revisione dei meccanismi di intervento della legge n. 374 e della predisposizione di nuovi mezzi finanziari atti a garantire il funzionamento del sistema.

Al riguardo occorre, in primo luogo, rimuovere gli ostacoli che finora si sono frapposti alla piena utilizzazione delle risorse disponibili e, in secondo luogo, ampliare la gamma degli interventi a favore dei consorzi per il commercio estero.

Il riordino in un quadro organico del sistema delle provvidenze a favore delle iniziative consortili ha suggerito l'utilità di una nuova stesura dell'intero provvedimento. Rispetto al precedente testo legislativo alcune norme sono rimaste invariate, altre sono state modificate, altre ancora sono state introdotte *ex novo*. La relazione che segue commenta le sole disposizioni che hanno innovato la portata della vecchia normativa.

* * *

Articolo 3. — I parametri dimensionali (300 dipendenti e 6 miliardi di investimenti fissi) stabiliti dal CIPI per la delimitazione delle piccole e medie imprese ammissibili agli specifici interventi previsti dalla legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n. 675) possono considerarsi validi anche ai fini dell'applicazione della presente legge.

L'ambito di imprese individuate dal CIPI sembra essere, infatti, quello in cui il fenomeno della collaborazione fra aziende risponde più propriamente ad una reale esigenza imprenditoriale e giustifica quindi l'intervento dello Stato a sostegno delle iniziative consortili.

Per consentire comunque l'adeguamento dei parametri dimensionali al mutare dei valori monetari, senza dover ricorrere, di volta in volta, a modifiche di legge, appare opportuno e coerente con le competenze attribuite al CIPI affidare allo stesso Comitato la facoltà di elevare, con propria deliberazione, i parametri delle imprese consorziate. Con l'attribuzione al CIPI di tale facoltà, si renderebbe fra l'altro possibile il coordinamento degli indirizzi seguìti a favore delle imprese minori.

Articolo 5. — Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 17 della legge 30 aprile 1976, n. 374 — che disciplinavano la revoca dei benefici previsti dalla legge qualora i consorzi o le società consortili avessero perduto i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 oppure si fosse verificato il recesso di tante imprese rappresentanti più della metà del fondo consortile — richiedono un miglior coordinamento ed una nuova formulazione.

I contenuti restano sostanzialmente invariati. Sotto il profilo formale si rendono invece opportune due innovazioni:

ricondurre ad un'unica norma la disciplina che contempla la revoca dei benefici;

collocare la norma stessa nella parte generale del provvedimento, considerato che è chiamata ad esplicare i suoi effetti in tutti i tipi di intervento previsti dalla legge. In funzione di ogni tipo di intervento si prevede poi la specifica competenza dell'Amministrazione o dell'Istituto di credito che ha disposto la concessione del beneficio.

Articoli 7 e 8. — L'attività dei consorzi può essere validamente incoraggiata mediante un appropriato trattamento fiscale. Le misure tributarie previste dagli articoli 7, 8 e seguenti presentano il vantaggio di essere direttamente ed automaticamente applicabili ai destinatari ed agevolmente gestibili dall'Amministrazione finanziaria.

Tali misure tendono, da un lato, ad incoraggiare la formazione di risorse interne per la realizzazione di investimenti fissi o di iniziative che comportino uno sviluppo qualitativo e quantitativo dell'attività dei

consorzi; dall'altro, prevedono l'estensione ai consorzi stessi — laddove se ne presentino le condizioni — di particolari regimi tributari connaturati alla specifica attività svolta.

Sotto il primo profilo, si è proposto uno sgravio fiscale per gli utili che il consorzio eventualmente consegua, a condizione che tali utili siano reinvestiti entro l'esercizio successivo (articolo 7) a quello in cui sono stati realizzati.

Per consentire le relative verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria sull'impiego dei mezzi così resisi disponibili, è previsto il loro accantonamento in uno speciale fondo del passivo del bilancio, vincolato a scopi ben determinati — investimenti fissi o iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio — verificabili *a posteriori*.

In pratica, con tale norma si estende ai consorzi di imprese un incentivo analogo a quello già riconosciuto alle società cooperative con legge 16 dicembre 1977, n. 904, laddove (articolo 12) è stabilito che « non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento ».

Si realizzerebbe in tal modo, fra consorzi e cooperative di imprese, quella simmetria nel sistema degli incentivi fiscali che già è stata conseguita nel sistema degli incentivi finanziari dopo che anche le società cooperative sono state ammesse a beneficiare — in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato — dei contributi previsti all'articolo 15 della legge n. 374 a favore dei consorzi e delle società consortili.

Sotto il secondo profilo, si è invece richiesta (articolo 8) — specificamente per i consorzi *export* — l'equiparazione dei servizi resi alle aziende associate ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ciò consentirebbe di riconoscere a tali consorzi la qualifica di « esportatore abituale », con i relativi vantaggi di carattere formale o sostanziale.

Articolo 9. — L'attività dei consorzi si esplica sia in direzione direttamente produttiva che, soprattutto, a supporto della stessa. Il consorzio si presenta quindi, molto spesso, come erogatore di servizi. Abbisogna perciò solo in maniera limitata, per il proprio funzionamento, di strutture ed impianti fissi; mentre ha necessità di disponibilità finanziarie da destinare all'acquisizione di informazioni — tanto più importanti quanto più hanno carattere originale — da mettere a disposizione delle singole aziende associate allo scopo di promuovere, per quanto possibile, la loro innovazione e competitività.

La limitazione agli investimenti fissi delle agevolazioni creditizie previste dalla legge n. 374 è, con ogni probabilità, la causa del mancato ricorso da parte dei consorzi esistenti a questo tipo di agevolazione.

In sede di revisione degli incentivi finanziari si è pertanto ritenuto opportuno, in base all'esperienza fin qui maturata, agire in due direzioni: adeguare il limite massimo degli investimenti finanziabili; ampliare il concetto di « investimento ».

Oltre agli investimenti fissi si è perciò proposto di ammettere al finanziamento anche gli investimenti in beni immateriali, quali l'acquisto di brevetti e *know-how*, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e schedari, l'avvio o il potenziamento di reti di vendita, in Italia o all'estero.

Articoli 10 e 11. — L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 9 poggia sul circuito degli Istituti di credito a medio termine.

All'Istituto centrale per il credito a medio termine viene affidato il ruolo di somministratore di mezzi, al fine di consentire agli stessi Istituti di concedere il finanziamento ai consorzi e di praticare su tale finanziamento un tasso più favorevole.

Il Mediocredito diviene così il cardine del sistema. Per assicurare il necessario coordinamento degli interventi compiuti dal Mediocredito centrale a favore dei consorzi con la politica industriale, lo stesso Mediocredito dovrà riferire annualmente, con apposita relazione tecnica, al Ministro dell'industria sui finanziamenti concessi agli organismi consortili.

Il disegno di legge in esame prevede che l'Istituto possa utilizzare, per gli interventi di cui all'articolo 10, i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e che essi siano integrati, a partire dal 1981, con uno stanziamento di 20 miliardi di lire da suddividere, con legge finanziaria, nel quinquennio successivo. In tal modo si garantisce la operatività della norma fino a tutto il 1985.

Articolo 12. — L'esperienza sostanzialmente positiva delle misure di sostegno previste dall'articolo 15 della legge n. 374 — corresponsione di un contributo finanziario annuale pari al 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite per l'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 50 milioni — suggerisce di continuare ad assicurare l'operatività di questa particolare forma di intervento ed anzi di estenderne l'ambito operativo secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Nell'intento di sostenere l'attività dei consorzi di più recente formazione, il disegno di legge in esame prevede due distinte linee di intervento cui i consorzi possono ricorrere in via alternativa.

Una prima soluzione consiste nel riconoscere ai nuovi consorzi (costituiti da non più di 5 anni) un contributo pari al 60 per cento (anzichè al 40 per cento come per gli altri consorzi) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite. Tale soluzione, che ipotizza l'erogazione a consuntivo secondo i criteri finora seguìti, mira a correggere il meccanismo di incentivazione della legge numero 374, meccanismo che, commisurando il contributo pubblico all'entità delle spese sostenute, finiva per avvantaggiare i consorzi con maggiore capacità di spesa, vale a dire quelli avviati già da tempo e con piena capacità operativa, rispetto a quelli da poco costituiti, che maggormente invece avvertono l'esigenza del sostegno pubblico.

L'anzidetta soluzione, peraltro, non appare del tutto soddisfacente, in quanto non assicura al consorzio la certezza di un adeguato intervento pubblico proiettato nel tempo: di qui l'esigenza di una formale alternativa, quella appunto considerata all'articolo 13.

Articolo 13. — Per garantire ai consorzi di recente formazione una maggiore stabilità operativa nei primi anni di vita è stata prospettata una seconda soluzione che prevede la concessione di contributi finanziari speciali per la realizzazione di « programmi pluriennali di attività ». In tal modo, i consorzi di nuova costituzione, che normalmente non sono in grado di fare ricorso ad altre fonti di finanziamento, potrebbero contare su flussi finanziari atti ad assicurarne il decollo e lo sviluppo iniziale.

L'approvazione del piano pluriennale, oltre a consentire una proficua continuità nell'attività promozionale del consorzio e quindi un sicuro impegno operativo, darebbe modo, soprattutto ai consorzi settoriali, di superare l'iniziale scarso interesse degli operatori, che mirando all'ottenimento di risultati concreti ed immediati sono meno sensibili a prospettive di medio termine.

L'erogazione del contributo, effettuata annualmente e sulla base di una documentazione di spesa, consentirebbe al Ministero del commercio con l'estero di accertare in concreto l'attuazione delle varie fasi del programma.

Le deliberazioni di concessione dei contributi di cui all'articolo 13 spettano al Comitato interministeriale secondo le modalità indicate all'articolo 12 del presente disegno di legge. Come in passato, le domande di ammissione al contributo andranno presentate al Ministero del commercio con l'estero: la abrogazione della legge n. 374, che ciò disciplinava all'articolo 7, ha reso necessario ripetere la norma all'articolo 12 del presente disegno di legge.

La diversa impostazione e finalizzazione degli incentivi creditizi — la cui gestione è affidata all'Istituto centrale per il credito a

medio termine (articolo 10), con esclusione del già previsto intervento contributivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — comporta una revisione delle funzioni del Comitato di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, che hanno ora per oggetto il controllo degli interventi e l'assegnazione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero a favore dei consorzi per l'esportazione.

Il nuovo assetto delle funzioni spiega anche la diversa composizione del Comitato e la collocazione della norma che ne regola il funzionamento nel titolo IV della legge (consorzi per il commercio estero).

Articolo 15. — Lo stanziamento complessivo che si ritiene necessario per assicurare l'attuazione degli interventi a favore dei consorzi per l'esportazione, nel quinquennio 1981-1985, viene fissato in lire 15 miliardi.

Articolo 16. — L'articolo 16 dispone l'abrogazione della precedente legge 30 aprile 1976, n. 374, le cui parti tuttora valide sono state incorporate nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

I consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tendenti a promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Art. 3.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere costituiti da imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPI, tenendo conto del mutare dei valori monetari e del coordinamento con le politiche di sostegno delle piccole e medie imprese, potrà elevare con propria deliberazione i parametri dimensionali delle imprese consorziate.

Art. 4.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 5.

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 può determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spetterà alle Amministrazioni o agli Istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi o alle società consortili di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

La revoca sarà parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Art. 6.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

g) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

m) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

n) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 7.

Gli eventuali utili del consorzio non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro l'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Art. 8.

I servizi resi dai consorzi per l'esportazione alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 9.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, finanziamenti speciali di importo non superiore ad un miliardo di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e la loro durata non dovrà superare i 10 anni.

Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalità del programma di investimento, anche le spese destinate all'acquisto di brevetti e *know-how*, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento di reti di vendita, in Italia e all'estero.

Qualora il programma di attività consortile non comporti investimenti fissi, ma la realizzazione di investimenti immateriali quali precedentemente elencati, l'importo massimo del finanziamento non dovrà superare, fermo restando il limite del 70 per cento sulla spesa, l'importo di 500 milioni e la durata di 5 anni.

Art. 10.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanzia-

rie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli Istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici del presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento.

Art. 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui al precedente articolo 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.

A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati complessivamente di lire 20 miliardi, da suddividere con legge finanziaria dal 1981 al 1985.

TITOLO IV

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 12.

Ai consorzi e alle società consortili di cui al titolo I della presente legge, che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione

dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre, essere concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonchè di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di 100 milioni.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 14.

Art. 13.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 12 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate e per un importo massimo non superiore a 50 milioni l'anno, per un triennio.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonchè i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero cor-

redati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 12, ultimo comma, della presente legge.

I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, della presente legge, nè sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della presente legge.

Art. 14.

È costituito un Comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal titolo IV della presente legge.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, è composto da:

1) un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, con funzioni di presidente;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

6) un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;

7) un rappresentante di ciascuna delle categorie industriali, commerciali e artigiane interessate;

8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, da suddividersi con legge finanziaria nel quinquennio 1981-1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 16.

La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata.